



LawArt
Rivista di Diritto, Arte, Storia
Journal of Law, Art and History

www.lawart.it

doi: 10.17473/LawArt-2025-6-8



6 (2025) 199-228

Eliana Augusti*

**Per una democrazia urbana:
ripensare la città tra mobilità e stanzialità**

**For an Urban Democracy:
Rethinking the City Between Mobility and Settlement**

* Università del Salento, eliana.augusti@unisalento.it

ABSTRACT. Il saggio indaga, in prospettiva storico-giuridica, il rapporto tra città, mobilità e stanzialità, con l'obiettivo di ripensare le categorie della cittadinanza e dello spazio pubblico alla luce delle trasformazioni indotte dalla modernità urbana. La costruzione della città come capitale della nazione ha coinciso con la tendenziale uniformazione giuridica operata dallo Stato moderno, che ha promosso modelli astratti di appartenenza fondati sulla genealogia, la stabilità e la permanenza. Al contrario, la città contemporanea si configura come luogo di compresenza di temporalità e soggettività plurali, in cui mobilità e stanzialità si co-producono e sollecitano nuove forme di riconoscimento. In questo contesto, il diritto è chiamato a misurarsi con pratiche dell'abitare che sfuggono alle tradizionali categorie della normazione statale, aprendo possibilità ad una democrazia urbana fondata sull'esperienza, sulla partecipazione e sulla valorizzazione dei territori pubblici.

ABSTRACT. The essay investigates, from a historical-legal perspective, the relationship between the city, mobility, and rootedness, with the aim of rethinking the categories of citizenship and public space in light of the transformations brought about by urban modernity. The construction of the city as the capital of the nation coincided with the juridical homogenization pursued by the modern state, which promoted abstract models of belonging grounded in genealogy, stability, and permanence. In contrast, the contemporary city emerges as a site of coexistence between plural temporalities and subjectivities, where mobility and rootedness are mutually constitutive and call for new forms of recognition. In this context, law is challenged to engage with modes of inhabiting that elude traditional state-centered categories, thus opening the way for an urban democracy grounded in lived experience, participation, and the revaluation of public territories.

PAROLE CHIAVE / KEYWORDS: Democrazia urbana; mobilità; stanzialità / Urban Democracy; Mobility; Settlement

Per una democrazia urbana: ripensare la città tra mobilità e stanzialità

Eliana Augusti

«La città è stato il luogo della messa in scena del malinteso tra individui, gruppi umani, etnie, religioni diverse, dove questo malinteso veniva elaborato per dar luogo ad una convivenza possibile tramite e nonostante le differenze»
(F. La Cecla, *Perdersi*, 2020, p. 153)

SOMMARIO: 1. Genealogia di un conflitto. – 2. Stanzialità e mobilità: due direttrici possibili. – 3. Dall’«inferno urbano» al disciplinamento territoriale. – 4. Giuseppe Pisanelli, il «corpo malato» e l’urbanistica delle origini. – 5. Ancora Santi Romano? – 6. Per non concludere.

1. *Genealogia di un conflitto*

La crescente attenzione alla dimensione urbana come alternativa epistemologica alla narrazione nazionale non rappresenta una novità assoluta¹, ma piuttosto un ritorno a una tradizione critica che, già fra Otto e Novecento, aveva trovato espressione in intellettuali come Max Weber, Henri Pirenne e Lewis Mumford². Ciascuno di loro aveva compreso come la città non fosse semplicemente un artefatto materiale o un aggregato funzionale, bensì uno snodo complesso in cui si intrecciavano relazioni sociali, dispositivi di potere e forme giuridiche, dotato di innata “longevità”³. La loro prospettiva, sebbene ancorata a un paradigma storico-europeo⁴, conteneva già *in nuce* l’idea che la città dovesse essere indagata «nella sua fisiologia e nella sua pato-

¹ Il contributo è parte di un più ampio lavoro di ricerca che si sta sviluppando nell’ambito del PRIN PNRR 2022 *HiLArI. Histories, Laws & Architectures for Inclusion* (finanziato dall’Unione Europea, Next Generation EU, Missione 4, Componente C2, Investimento 1.1.3) e che vedrà prossima pubblicazione auspicabilmente nei primi mesi del 2026.

² Vedi in particolare, Weber (2016), Pirenne (2019), Mumford (2013). Per una ricostruzione, Bartolini (2020), p. 28. Cfr. anche Le Galès (2006), pp. 19-31.

³ Così Vicari Haddock (2004), pp. 24-26. Per uno studio di fondo su città e dinamiche sociali e di appartenenza, vedi Menzinger (2017).

⁴ Cfr. Berengo (1999); Benevolo (1996).

logia»⁵, oltre la testualità spaziale dello Stato-nazione⁶. L'approccio "oggettivo" allo studio, grazie all'uso di strumenti ricognitivi innovativi come l'indagine statistica e la rappresentazione cartografica⁷, esaltati ciascuno dal taglio comparativo e transnazionale dell'osservazione, avrebbe meglio indagato e restituito alla letteratura giuridica il carattere proprio dello spazio urbano. Tale orizzonte di analisi si è andato poi radicalizzando gradualmente nella contemporaneità, dove studiosi come Gyan Prakash, esponente di punta dei *Subaltern Studies*, hanno posto in questione la stessa validità euristica del nesso tra urbanità e nazione⁸. La dimensione postcoloniale, come avrebbe scritto il sociologo algerino Abdelmalek Sayad, assumeva da quel punto di osservazione un'imprescindibile "funzione specchio"⁹, smascherando ciò che era mascherato nei discorsi, nel sapere e nell'identità politica di cui la cultura giuridica occidentale continuava a nutrirsi¹⁰. Nel suo ragionamento sul contesto indiano, Prakash evidenziava infatti come la narrazione lineare della modernizzazione urbana, fondata su un immaginario occidentale di progresso e razionalizzazione, risultasse inadeguata a rappresentare le forme concrete dello spazio urbano postcoloniale. L'irruzione del "non intenzionale" (le baraccopoli, gli insediamenti informali, le urbanizzazioni non pianificate) scompaginava la dicotomia tra città legittima e città residuale, ponendo al centro dell'attenzione storica e giuridica la città come "luogo d'eccezione"¹¹ e, meglio, come "spazio di negoziazione"¹² attraversato da tensioni tra visibile e invisibile, legale e sommerso, stabile e mobile.

Oggi le città appaiono sempre più distanti dalla loro vocazione originaria di spazi

⁵ Zucconi (2022), p. 50 (corsivo mio).

⁶ «La cultura cittadina, salvo tra qualificati ma tutto sommato minoritari cultori di storia delle dottrine politiche [...], ha trovato pochi difensori [...] si è finito per mettere tra parentesi quello che la cultura delle città ha prodotto sul piano politico-istituzionale»; e ancora: «questa variegata esperienza è stata dimenticata o messa tra parentesi rispetto a quanto si è verificato negli Stati nazionali, vuoi per la sua complessità ed estrema variabilità, vuoi per la sua differenziazione e frammentazione locale, che rende difficile riconoscerne i fili conduttori e i tratti comuni. Forse ha anche influito in questa lacuna il fatto che i Comuni/città-Stato sono stati degli sconfitti sui tempi lunghi, e perciò storicamente non hanno dovuto godere del rispetto storiografico dovuto al vincente (un tempo) Stato nazionale di origine principesca», così Ascheri (1999), pp. 17, 22.

⁷ Così il "metodo positivo" tracciato dall'ingegnere catalano Idefonso Cerdà intorno agli anni Sessanta dell'Ottocento. Vedi sul punto ancora Zucconi (2022), pp. 50-51.

⁸ Prakash (2002), pp. 2-7; Prakash/Kruse (2008).

⁹ Sayad (2002), p. 372.

¹⁰ Dal Lago (2012), p. 13.

¹¹ Nel senso esplorato da Agamben (2003).

¹² Giannini (2017), p. 102. Rinvio su questo ad Augusti (2025b), p. 44.

di convivenza democratica e inclusione. «Nel grande teatro urbano metropolitano – ha scritto Bernardo Secchi – le ingiustizie sociali sempre più si rivelano nella forma di ingiustizie spaziali»¹³. L'accentuarsi di queste, assieme ai processi di gentrificazione, alla privatizzazione degli spazi pubblici e alle forme crescenti di esclusione abitativa sollecitano il diritto non solo come strumento regolativo, ma anche come dispositivo simbolico e culturale, capace di costruire (o negare) appartenenze e diritti. Qui, la storia del diritto può offrire un contributo significativo, consentendo di mettere a fuoco le linee di continuità e discontinuità nella configurazione giuridica dello spazio urbano, al di qua e al di là della soglia ottocentesca. È in quel passaggio, infatti, che le città, tutte le città, perdendosi, si affermano come nodi centrali nei processi costitutivi degli Stati-nazione, caricandosi posticciamente di funzioni amministrative, omogeneizzanti e disciplinanti. I processi di *nation building* hanno di fatto valorizzato in particolare il ruolo delle grandi città, reinterprete come specchi identitari delle nazioni in formazione¹⁴: sintesi di storia e cultura riconoscibile, paesaggi urbani da ricondurre a una narrazione comune. Le città sono state cartografate, raccontate, attraversate da nuovi itinerari simbolici che ne hanno ordinato le forme e selezionato i tratti “rappresentabili”. Le mappe e i piani regolatori, nati come strumenti di razionalizzazione, hanno progressivamente trasformato la percezione dello spazio urbano, individuandone i centri, definendone i margini e traducendo in termini grafici la gerarchia sociale e politica dell'abitare. L'istanza conoscitiva si è così intrecciata con quella normativa: il disegno della città si è fatto al tempo stesso descrizione e prescrizione, conoscenza e potere. Già nelle prime riflessioni urbanistiche del Novecento è emersa la consapevolezza del rischio insito in tale processo¹⁵. La pianificazione, infatti, sovrapponendo all'organicità del vissuto urbano una visione funzionale, classificatoria, “medica” del territorio, ha portato spesso la città ad essere trattata come organismo da diagnosticare e curare. La logica dell'intervento ha sostituito la logica della relazione; l'osservazione distaccata ha preso il posto della partecipazione vitale. L'idea originaria di un'urbanistica intesa come scienza della vita collettiva, fondata sull'interazione fra luoghi, tempi e comunità, ha ceduto così alla razionalità dell'ingegneria sociale e amministrativa. In questa torsione epistemologica si è innestata la riflessione filosofica sull'abitare, che ha restituito profondità ontologica a ciò che la tecnica stava per ridurre a mera funzione. Costruire, in questa prospettiva, non sarebbe stato più e semplicemente erigere o disporre nello spazio, ma

¹³ Secchi (2013), p. 5.

¹⁴ Cfr. Costa (2000-2001).

¹⁵ Cfr. Geddes (1915), pp. 22-29, 58-63.

dare forma alla possibilità stessa dell'abitare¹⁶: un gesto di custodia, che avrebbe implicato memoria, limite e responsabilità. L'abitare non sarebbe stato, in questo senso, atto accessorio ma principio ordinatore, che precedeva e fondava l'idea stessa di architettura e di *polis*.

La modernità urbana si è costruita dunque dentro una tensione costante tra spinte ordinanti e necessità di preservare la dimensione esperienziale e simbolica dello spazio. La metafora della cura, inizialmente assunta a paradigma del governo urbano¹⁷, si è rovesciata al punto da farsi dispositivo di controllo: la città è stata “medicalizzata”, osservata, regolata e, infine, normalizzata in nome della salubrità e dell'efficienza. In questo passaggio, la cura ha perso la propria connotazione etica e relazionale per assumere quella tecnica e amministrativa. Lo spazio urbano è diventato così luogo di traduzione delle nuove istanze politiche, giuridiche, sanitarie ed estetiche, in cui la tensione fra ordine e libertà si è manifestata nella stessa materialità della città. Ogni piano, ogni mappa, ogni gesto regolatore non solo ha rappresentato, ma addirittura istituito la forma di convivenza che la comunità si sarebbe data: un'architettura della norma che, nel tentativo di costruire salute e sicurezza, ha finito per ridefinire i confini stessi del vivere insieme.

A queste genealogie si collega oggi, su scala sovranazionale, il tentativo di attribuire alle città un ruolo autonomo nel diritto internazionale¹⁸, riconoscendone una soggettività giuridica emergente e un'intensa capacità di agire su questioni globali, quali l'ambiente, la mobilità, l'inclusione. Anche il concetto stesso di “territorio pubblico”, sullo sfondo, è cambiato, meritando negli ultimi anni una riflessione giuridica approfondita multilivello: tradizionalmente associato a un'idea unitaria e neutrale di accessibilità e fruibilità, ora, sulla scorta dei più lungimiranti studi urbanistici, il territorio ha trovato nella proposta di una declinazione al plurale (l'invito a parlare di “territori pubblici”¹⁹, appunto) il modo per riconoscerne e valorizzarne, anche da un punto di vista giuridico, la molteplicità degli usi, delle appropriazioni e delle forme di *governance*, a livello nazionale e sovranazionale. In sintesi, i “territori pubblici” non sarebbero meri contenitori, ma “luoghi di metamorfosi urbane”²⁰, am-

¹⁶ Heidegger (2023), pp. 96-108, riconduce l'abitare alla dimensione originaria dell'essere, mostrando come il costruire autentico consista nel “custodire” la terra, e non nel dominarla.

¹⁷ La “metafora della medicalizzazione” finisce col descrivere il modo in cui la città moderna viene sottoposta a un trattamento di normalizzazione tecnica e igienica, perdendo la propria dimensione simbolica e ospitale. Cfr. Choay (1995), pp. 98-106.

¹⁸ Aust/Nijiman (2021).

¹⁹ Crosta (2010), p. 14.

²⁰ Prendendo in prestito il sottotitolo a Errigo/Errigo (2016).

bienti normativi in cui si definiscono diritti, doveri e riconoscimenti. A ciò si aggiunga la riflessione, cruciale, sulla rinegoziazione delle identità negli spazi urbani: le città, oggi più che mai, richiedono una nuova attenzione al fattore tempo, alla compresenza e alla coesistenza, ad una continuità che non escluda il mutamento di ciò che definisce l'identità stessa²¹. Un invito a progettare il disordine e, al tempo stesso, a «difendere la dissonanza»²². È nella città, infatti, che si gioca l'esperienza concreta del vivere insieme, dell'incontro ai bordi e del passaggio, da un luogo all'altro. Essa rende visibile, quasi tangibile, il ritmo dell'umano in movimento, fatto di simultaneità, di negoziazioni quotidiane, di pratiche spaziali che costruiscono un ordine sociale mai definitivo, sempre in divenire. In questo senso, la città diviene più «umana» della nazione, proprio perché accoglie la complessità del presente, il tempo vissuto, l'interazione, il cambiamento; si fa forma materiale e simbolica in cui si può misurare la possibilità, sempre precaria, di una contemporaneità condivisa. Per Pier Luigi Crosta è questa compresenza a generare i «territori plurali», quei territori cioè che non avrebbero mai coinciso del tutto con quello della nazione, e che proprio per questo, per funzionare, avrebbero richiesto un apprendimento sociale e giuridico permanente della differenza²³. Le identità urbane non sono monolitiche, ma plurali, stratificate e continuamente rielaborate attraverso pratiche quotidiane e interazioni sociali; sono «mutevoli» nella misura in cui descrivono nuovi «collettivi umani», supportati dalle reti e dalle referenze delle diaspore; sono «luoghi» frequentati e abitati, «percepiti come elementi di vasti insiemi territoriali»²⁴. Parlare di territori pubblici, dunque, significa anche parlare di pluralità di appartenenze e di possibilità di cittadinanza. In questo, ripensare la città, dunque, significa, ce lo suggerisce Giovanni Attili, «vedere l'urbanità come un tempo del sociale», e non solo come una forma spaziale²⁵; significa, inoltre, interrogare le strutture giuridiche che la plasmano e che, nel tempo, appunto, ne hanno definito i confini, l'accessibilità, le soggettività legittime.

Questo saggio propone di avviare un'esplorazione in chiave storico-giuridica del rapporto tra città, mobilità, stanzialità e diritto. La costruzione della città, anche nella sua dimensione peculiare di grande città, ovvero capitale della nazione, si ac-

²¹ Cfr. Rinvio su questo punto ad Augusti in Lamberti/Tacelli/Villani Lubelli (2024).

²² Sendra/Sennett/Cavallini (2022), p. 41; Cfr. Jacobs (2009). Per una nuova estetica sociale, rinvio agli studi, anche nell'ambito del PRIN PNRR 2022 *HiLArI: Histories, Laws & Architectures for Inclusion*, di A. Riondino, *Ordine e caso. Nove proposizioni per il progetto della città imperfetta* (in corso di stampa).

²³ Crosta (2010), p. 14.

²⁴ Attili (2007), p. 36.

²⁵ Attili (2007), p. 36.

compagna infatti a una trasformazione delle categorie giuridiche della cittadinanza e dello spazio pubblico, e alle promesse, per lo più illusorie, di certezza, stabilità e permanenza da parte dello Stato. In questo percorso, il diritto si confronta con le sfide poste dalla mobilità e dalla pluralità urbana, offrendo strumenti per una democrazia che sappia riconoscere coesistenze, temporalità multiple e una spazialità condivisa. L'obiettivo è delineare i tratti di una possibile democrazia urbana, in cui il pluralismo delle identità trovi riscontro in territori pubblici ripensati come spazi aperti alla partecipazione e all'inclusione.

2. *Stanzialità e mobilità: due direttrici possibili*

All'interno di questa cornice, le categorie di 'stanzialità' e 'mobilità' hanno assunto un rilievo strutturale. Superato il "tornante settecentesco" segnato dal passaggio dallo Stato di polizia allo Stato di diritto e dall'affermazione del diritto moderno codificato, lo spazio urbano venne progressivamente configurato come campo di regolazione giuridica fondato sulla stanzialità²⁶. Nel mentre, l'amministrazione pubblica occupava una posizione sempre più centrale tra le funzioni dello Stato²⁷: l'ordinamento giuridico, divenuto territoriale, si era dotato di un corpo stabile di funzionari professionali attraverso cui acquisiva e gestiva le risorse finanziarie necessarie all'esercizio esclusivo e legittimo dell'uso della forza²⁸. Questo nuovo rapporto tra Stato e cittadini rese necessaria una definizione precisa dei confini della comunità nazionale, incentrata sulla localizzazione dei soggetti. La residenza stabile si confermò come parametro essenziale per la legittimazione giuridica e politica: l'accesso ai diritti civili, la partecipazione ai meccanismi rappresentativi, l'inclusione nei registri

²⁶ «Il pensiero moderno si è [...] sforzato di dominare, attraverso l'immobilizzazione, la vita degli uomini, finendo con l'assegnare ad ognuno un posto, un lavoro, una residenza, secondo logiche centralistiche e unitarie [...] L'armonia, l'ordine il sogno di una società normalizzata, sono stati perseguiti attraverso una programmatica aggressione razionalista e reificante, che ha portato alla decomplessificazione della realtà, trasformando la città in una macchina banale e le persone in semplici ingranaggi. Una strategia dell'addomesticamento, attraverso cui ogni cosa doveva rientrare nei ranghi, essere isolata, identificata, codificata, per poter meglio rispondere alle esigenze di specializzazione, funzionalità ed efficienza [...] [S]fuggire l'imprevisto che inceppa il meccanismo della progettazione e mina alle fondamenta l'utopia della società perfetta, uniforme e aconflittuale», celebrando «l'istituzionalizzazione, la fissità dei contesti e delle relazioni, attraverso al rimozione geometrica di tutto ciò che era *istituendo* ed erranza». Così Attili (2007), p. 20. Rinvio su questo punto anche a Tosi (1994) e Boccia Artieri (2000).

²⁷ Mannori/Sordi (2001), p. 314. A proposito di "nazionalizzazione del diritto pubblico" vedi Colao (2001), pp. 257-258.

²⁸ Cfr. Melis (2020).

fiscali e anagrafici furono subordinati in modo sistematico all'iscrizione territoriale²⁹. La città si istituzionalizzò come spazio di prossimità fisica e di appartenenza politica³⁰, come “luogo minimo” della modernità giuridica: chi vi risiedeva godeva di diritti pienamente riconosciuti; chi vi transitava era oggetto di sorveglianza e selezione³¹. La sovranità intanto si cristallizzava, mentre il diritto si chiudeva all'interno di un sistema cieco, rigido e statutale che perdeva progressivamente, nella scelta di un linguaggio positivo, il contatto fecondo con il “diritto vivente”, ossia con le pratiche e i bisogni concreti delle collettività. Del pari, la stanzialità si faceva criterio giuridico di normalizzazione, funzionale cioè alla produzione di una cittadinanza ordinata e gerarchizzata. Questo impianto, tuttavia, non si affermò né come neutro né come universalisticamente inclusivo: al contrario, operò selezioni giuridiche e spaziali che finirono con l'escludere sistematicamente i soggetti “mobili” (braccianti, migranti interni, ambulanti, immigrati, persone che si muovevano per lavoro, per studio, per consumo o per turismo, *businessmen* e *city-users*, diremmo, individui con molteplici residenze disseminate nel territorio, nomadi per scelta o per necessità, vagabondi, asilanti e apolidi³²) dal pieno riconoscimento politico e civile. «L'equazione abitanti = residenti storici», scrive Attili, di fatto escluse molte soggettività dal panorama disciplinare urbanistico³³. Parallelamente, marginalizzò pratiche abitative e forme di insediamento non aderenti al modello borghese di domesticità urbana, contribuendo così a una netta dicotomia tra spazio urbano legale e spazio urbano illegittimo³⁴. Da qui, l'urbanizzazione moderna non si sarebbe limitata a registrare o descrivere lo spazio urbano, ma lo avrebbe prodotto attivamente, secondo criteri di inclusione/esclusione, funzionali all'ordine statutale e al controllo sociale. Anche l'indagine statistica e la topografia operarono in questa direzione, fornendo all'urbanistica delle origini lo strumentario necessario a definire il carattere e, al tempo stesso, i conflitti e le anomalie della città.

²⁹ Tilly (1984), pp. 213-216.

³⁰ Sterpa (2025), p. 48.

³¹ Rinvio sul punto a Augusti/Morone/Pifferi (2017).

³² Attili (2007), p. 37. E continua l'elencazione suggerita da Mazzoli (2000): «umanità resistenti e nostalgiche; erranti mentali, rituali, immaginari; figure problematiche, vaghe, “inesatte”; forme fluide che non sfuggono semplicisticamente ad un ruolo, “alle strutture sistemiche, alla normatività: non si tratta cioè di forme tradizionali di devianza, piuttosto soggettività che hanno a che fare con il carattere stesso del sociale”».

³³ Attili (2007), p. 37.

³⁴ «L'architettura [...] si prende le forme di orientamento che abbiamo sviluppato autonomamente in un contesto sociale e ci dà indietro qualcosa di simile alla legge», Durham (2004), p. 4.

Conoscere per governare. Fu proprio dall'osservazione analitica dello spazio urbano di primo Ottocento che maturò, tra le altre, la consapevolezza di una relazione strettissima tra l'abnorme sovraffollamento dello spazio cittadino e l'esplosione di alcune malattie di carattere collettivo. Sotto accusa finirono "i tre flagelli" delle concentrazioni urbane del secolo: il tifo, la tubercolosi e il colera. La stanzialità "stagnava" nelle abitazioni insalubri e sovraffollate, città per città, quartiere per quartiere, isolato per isolato³⁵. La questione degli *slums*, termine inglese che indicava le aree di degrado sociale ed edilizio, consegnò alle inchieste giornalistiche e agli specialisti del tempo la profonda consequenzialità esistente tra disagio abitativo e diffusione delle malattie³⁶. Ma gli *slums* non erano soltanto luoghi di marginalità sanitaria o urbanistica: essi testimoniavano anche l'emersione di nuove forme di urbanizzazione informale, originate da quelle moltitudini in movimento spesso prive di cittadinanza formale o documentazione stabile che sfuggivano al controllo normativo degli ordinamenti nazionali mettendo a dura prova la capacità ordinatrice dello Stato. Si formarono agglomerati che, «come frammenti di un mondo del passato e germi di uno futuro»³⁷, iniziarono a contendersi lo spazio simbolico, fisico e sociale della città. Queste presenze informali costituirono una forma di resistenza delle classi subalterne ai dispositivi di omologazione imposti dagli ordinamenti giuridici e produttivi degli Stati moderni. Da qui, l'«incubo della concentrazione urbana»: sovraffollamento, congestione, insalubrità, ma anche, come frequentemente rilevarono il pensiero sociale e la letteratura dell'epoca, «demoralizzazione e degenerazione della popolazione urbana»³⁸.

A partire dalla seconda metà dell'Ottocento, questi fenomeni si intrecciarono e trovarono esiti trasformativi nei più ampi processi di *nation-state building* che attraversarono l'Europa³⁹. La costruzione degli Stati-nazione si sviluppò parallelamente a quelle dinamiche di crescente mobilità sociale e geografica innescate dall'industrializzazione, dal mercato, dalle migrazioni interne e dalla logica espansiva del colonialismo⁴⁰. Gli «inferni urbani», al di qua e al di là degli oceani, segnarono il punto di partenza di una rivoluzione, attraversata da linee, reti e flussi: la mobilità, in tutto il suo dinamismo, stava per sconvolgere la compagine urbana⁴¹.

³⁵ Zucconi (2022), pp. 57-58.

³⁶ Cfr. Gilbert (2007).

³⁷ Secchi (2000), p. 16.

³⁸ Secchi (2000), pp. 18-19.

³⁹ Per una descrizione più ampia, rinvio ad Augusti (2022), p. 98 ss.

⁴⁰ Sassen (1999), pp. 18-19. Vedi anche Zamagni (1981).

⁴¹ Zucconi (2022), p. 58.

3. *Dall'«inferno urbano» al disciplinamento territoriale*

Mentre le ambizioni di unificazione linguistica e culturale sostenute dai processi di costruzione nazionale-statale spingevano con vigore verso modelli omologanti, nelle capitali europee come nei piccoli centri cittadini le “dissonanze” urbane incrinavano le già fragili logiche di appartenenza, e la stanzialità, promossa a criterio esclusivo di adesione per la sua centralità simbolica e giuridica, cominciava a dare i primi segnali di cedimento davanti alla mobilità⁴². Il diritto pubblico, intanto, chiamato a pronunciarsi sullo stato delle cose, assumeva gradualmente un ruolo centrale nella regolazione dell'urbano, diventando dispositivo normativo di contenimento, disciplinamento e controllo⁴³. Sul presupposto che la “patria comune” rappresentasse l'unica vera «opzione di modernità»⁴⁴, in contrapposizione alle “passioni municipali” e alle spinte centrifughe della propaganda federalista⁴⁵, il diritto pubblico nazionale segnò il primissimo punto di contenimento di una lenta dispersione in atto. La «babele legislativa» resistente a livello territoriale evocava solo le antiche divisioni preunitarie e rischiava di perpetuarle⁴⁶, accarezzando rivalità locali e istinti municipali, cioè quelle stesse forze che avevano ostacolato i processi di unificazione⁴⁷: solo la norma generale, valida per tutti, poteva fondare la certezza del diritto e garantire eguaglianza e coesione.

I paradigmi giuridici dell'Ottocento continentale (accentramento, costituzionalismo, codificazione⁴⁸) divennero così gli strumenti fondativi dello Stato “a pubblica amministrazione”⁴⁹. Lo riconobbe chiaramente Vittorio Emanuele Orlando, rilevando come nessuna branca del diritto avesse investito tanto profondamente il mondo moderno quanto quella amministrativa⁵⁰: essa seguiva le pubbliche istituzioni e la vita collettiva, fungendo da «ordinamento plastico del magma sociale»⁵¹. Attraverso

⁴² Secchi (2000), p. 14.

⁴³ Secchi (2000), p. 17.

⁴⁴ Lacchè (2005), p. 161.

⁴⁵ Cfr. Cattaneo (2021), p. 44. Il lavoro di Cattaneo fu pubblicato in quattro capitoli e comparve nella rivista *Il Crepuscolo* di Carlo Tenca nel 1858, pochi anni prima del compimento dell'Unità italiana. Rinvio sul punto ad Augusti (2025b), p. 32 ss.

⁴⁶ Pisanelli (1872), p. 6. Cfr. Galli della Loggia (1998), p. 67 ss.

⁴⁷ Cfr. Cammarano (1993), p. 141.

⁴⁸ Lacchè (2005), p. 161.

⁴⁹ Sulla nascita dello «Stato a pubblica amministrazione», vedi ancora Mannori/Sordi (2001), p. 225 ss.

⁵⁰ Orlando (1897), p. XIII, citato in Cassese (2010), p. 551. Vedi ancora Cianferotti (1980).

⁵¹ Grossi (2009), p. 1899 ss.

l'impiego combinato di regolamenti edilizi, codici municipali, norme igienico-sanitarie, censimenti e leggi sul vagabondaggio⁵², lo Stato moderno tentò di esercitare una razionalizzazione giuridica e amministrativa dello spazio urbano, finalizzata alla regolazione selettiva della presenza sociale, in particolare delle popolazioni marginali e mobili: migranti, poveri, lavoratori stagionali, soggetti non stabilmente insediati. Tale dispositivo normativo si iscrisse in quel processo più ampio di costruzione del governo urbano fondato sulla visibilità e sulla fissazione spaziale dei corpi, coerente con le logiche biopolitiche di sorveglianza e controllo che andarono emergendo in Europa tra diciannovesimo e ventesimo secolo.

In questo contesto, l'urbanistica moderna si presentò come un sapere tecnico-politico investito della funzione di ricomposizione dell'ordine sociale, secondo una retorica terapeutica e organicista: «la salute del corpo, come quella della città, è assenza di conflitti interni», avrebbe ricostruito Secchi, indicando nella figura del “medico-urbanista” il soggetto incaricato di governare i processi urbani come fossero patologie da diagnosticare e contenere⁵³. Lo spazio urbano veniva così progressivamente medicalizzato e depoliticizzato, trattato come una superficie neutra da bonificare e razionalizzare⁵⁴. Tuttavia, le strategie di intervento adottate non si tradussero in politiche strutturali di integrazione, né furono capaci di elaborare un progetto urbano realmente inclusivo. Si trattò, per lo più, di misure emergenziali e reattive, orientate al contenimento dei fenomeni associati al piano della mobilità e percepiti come disfunzionali all'ordine sociale e territoriale⁵⁵. Queste risposte, concepite per gestire situazioni considerate eccezionali, finirono per consolidarsi in pratiche permanenti, istituzionalizzando dispositivi di esclusione che reificarono la marginalità anziché rimuoverne le cause. L'eccezione, in altri termini, si fece regola, normalizzando un paradigma di governo fondato sull'asimmetria di cittadinanza e sull'invisibilizzazione strutturale delle soggettività non conformi ai modelli dominanti di appartenenza urbana.

Intanto la città si configurava come spazio nuovo, attraversato da flussi, presenze intermittenti, temporalità multiple, forme di insediamento non lineari, costantemente soggette a negoziazioni e riconfigurazioni. Dal punto di vista strutturale, si tracciavano direttrici fondamentali di attraversamento, a volte coincidenti con assi pree-

⁵² Cfr. De Cristofaro (2025).

⁵³ Secchi (2000), p. 26. Per Diani (1980), p. 81, «nella prima metà del XIX secolo, lo stato di salute della popolazione [divenne] oggetto di effettiva attenzione politica [...], le nascenti “politiche sanitarie” assu[nser]o i caratteri del controllo sociale urbano».

⁵⁴ Rinvio su questo ad Augusti (2025b), p. 37 ss.

⁵⁵ Cfr. Tosi (1993), p. 15. Per una ricostruzione puntuale rinvio a Savino (2012), p. 48 ss.

sistenti (un *cardo* o un *decumanus*), a volte create *ex novo* come assi di transito, arterie capaci di coinvolgere il più possibile vecchi e nuovi capisaldi della vita civile precedente (la cattedrale, il palazzo del principe, il municipio, il teatro o il museo); ovvero, assi di forza, spazi di flusso per investimenti e progetti che, a loro volta, in un futuro sempre più prossimo, avrebbero richiamato nuove funzioni legate al terziario, al commercio e alla residenzialità di pregio⁵⁶. Sullo sfondo, le libertà di circolazione e soggiorno, come valori garantiti dal legislatore, si ritrovavano racchiuse in articoli come il 3 del Codice Civile del 1865, che ammetteva lo straniero a «godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini», indirettamente assicurandogli l'eguale libertà di entrare, uscire e circolare nel territorio italiano⁵⁷. Un'impostazione questa marcatamente cosmopolita e, al tempo stesso, giusnaturalistica e liberale, veicolata da giuristi come Pietro Esperson, e che rifiutava la reciprocità come condizione per il riconoscimento dei diritti allo straniero mentre lasciava insinuare nelle crepe dell'impianto di controllo dell'"altro" le sue contraddizioni intrinseche⁵⁸. L'appartenenza alla comunità nazionale certamente contava, «ma solo ai fini del godimento dei diritti politici»⁵⁹. Eppure, lo statuto giuridico del soggetto si confermava fondato su basi spaziali precise: l'appartenenza al territorio, la residenza, il domicilio costituivano i criteri attraverso cui si determinavano l'identità legale e i diritti del cittadino⁶⁰. L'elaborazione giuspubblicistica di Friedrich Carl von Savigny e di una certa letteratura tedesca⁶¹, riletta da Pasquale Stanislao Mancini ed Enrico Catellani, avrebbe costruito proprio intorno alla stanzialità il principio di territorialità, fondamento del diritto internazionale privato e chiave di volta nella definizione della sovranità⁶². Se Savigny, nel delineare la teoria dello stato d'origine del rapporto giuridico, individuava nel radicamento territoriale del soggetto, attraverso la residenza, il domicilio, o il luogo di formazione dei rapporti, ovvero la «localizzazione spaziale della fattispecie»⁶³, il fondamento di un diritto razionale, ma storicamente determinato, Mancini

⁵⁶ Zucconi (2022), p. 72.

⁵⁷ Savino (2012), p. 70. Cfr. Contuzzi (1895), p. 1018. Cfr. anche Rondini (2021).

⁵⁸ Esperson (1980), p. 10 ss. Vedi Nuzzo (2016), in particolare, p. 158; Mura (2017), pp. 137-150.

⁵⁹ Savino (2012), pp. 70-71.

⁶⁰ Cfr. Halpérin (1999).

⁶¹ Cfr. Mazzacane (1976); sull'influenza di Savigny nel diritto pubblico tedesco, Fioravanti (1979), pp. 13-39; Fioravanti (2001). Per un quadro analitico della giuspubblicistica tedesca resta fondamentale Stolleis (1992). Sull'influenza di Savigny nel diritto internazionale privato, vedi Nuzzo (2016), p. 159.

⁶² Fusinato (1885). Cfr. Nuzzo (2016), p. 156 ss.; Focarelli (2005), p. 20 ss.

⁶³ Focarelli (2005), p. 57.

elaborava una teoria della nazionalità fondata non solo sul principio etnico-culturale, ma anche su un'appartenenza effettiva e localizzata: la stanzialità, intesa come durata della presenza in un determinato luogo, diveniva nel suo ragionamento criterio giuridico per la determinazione della legge applicabile e, più in generale, dell'identità giuridica del soggetto. Similmente si tracciò la posizione di Enrico Catellani, che insistette sull'importanza della posizione fisica e sociale dell'individuo nel territorio come condizione essenziale per la definizione del suo statuto giuridico. In un contesto in cui le migrazioni cominciavano ad assumere una dimensione strutturale, Catellani fu tra i primi a interrogarsi sulla possibilità di conciliare mobilità e appartenenza giuridica, senza rinunciare alla necessaria connessione tra ordinamento e territorio⁶⁴. La stanzialità, allora, non era solo un dato materiale, ma si trasfigurava in criterio ordinatore della pluralità giuridica, dando prova di resistenza e coerenza sistemica all'applicazione delle norme, nonostante l'emersione di un mondo sempre più interconnesso. La città, come luogo privilegiato di aggregazione stabile, di memoria condivisa e di relazioni giuridicamente rilevanti, poteva ben candidarsi a unità spaziale minima attraverso cui si sarebbe articolata la modernità giuridica. Era infatti proprio nel tessuto urbano che la stanzialità assumeva forma politica, traducendosi in diritto di cittadinanza, rappresentanza amministrativa e capacità normativa. Ma era altresì nella città che la mobilità, sotto forma di migrazione, transito, instabilità residenziale, metteva alla prova la tenuta del principio di territorialità, aprendo varchi alla riformulazione contemporanea delle categorie tradizionali del diritto. Mentre lo Stato si costruiva, anche grazie alla legittimazione giuridica di quella stabilità spaziale, i comuni e la città resistevano, in parallelo, come luoghi di sedimentazione storica e come espressione di identità politiche paradossalmente più prossime ai bisogni delle collettività. La città si caricava così di una funzione duplice: da un lato, come strumento dell'unificazione statale, dall'altro, come ambito autonomo di autogoverno e memoria politica.

In questo orizzonte si sarebbero inserite, feconde, le riflessioni di Henri Lefebvre sul *droit à la ville*, intese come critica radicale alla funzionalizzazione tecnocratica dello spazio urbano⁶⁵. Per Lefebvre, la città non poteva essere ridotta a oggetto amministrativo o giuridico: essa era un'opera collettiva, prodotta quotidianamente attraverso pratiche sociali, desideri e conflitti⁶⁶. Il diritto alla città non poteva coin-

⁶⁴ Vedi Catellani (1883), p. 108 ss.

⁶⁵ Cfr. Lefebvre (2014).

⁶⁶ Scriverà La Cecla (2020), p. 104: «le presenze sono affini perché il corpo, il nostro corpo, non è nello spazio, ma abita lo spazio, è fatto della sua stessa sostanza, ne è parte integrante». Cfr. Merleau-Ponty (1945).

cidere né con il diritto di proprietà né con la cittadinanza legale formale ma, semmai, con la possibilità effettiva di appropriarsi dello spazio urbano, trasformandolo attraverso l'abitare, l'uso, la partecipazione. In questa prospettiva, mobilità e stanzialità non apparivano più come termini antitetici, ma come poli dinamici di un medesimo processo: era proprio la mobilità, infatti, a generare nuove forme di stanzialità, ridefinendone contenuti, durate e significati⁶⁷. Abitare una città non avrebbe implicato necessariamente l'iscrizione in un regime proprietario o burocratico: significava piuttosto partecipare alla sua costruzione sociale, contribuire alla sua vita collettiva, rivendicare un posto nello spazio urbano come spazio politico⁶⁸. La città e il territorio, così come si stagliavano davanti allo sguardo dell'urbanista, non potevano cristallizzarsi in un immenso archivio di documenti del passato, ma rappresentavano un vero e proprio «inventario del possibile». L'urbanistica, dunque, non doveva limitarsi allo studio di ciò che era avvenuto e probabilmente sarebbe avvenuto, ma vocare l'immaginario a «ciò che [sarebbe stato] possibile far avvenire»⁶⁹.

A partire dal secondo dopoguerra, sulla scia del pensiero di Lefebvre, la dialettica tra stanzialità e mobilità si affermò come uno dei principali terreni di tensione politico-giuridica. Le grandi migrazioni post-coloniali, l'espansione disordinata delle periferie urbane, la crescita delle economie informali e la proliferazione di spazi extralegali misero radicalmente in discussione l'idea che la città fosse un prodotto esclusivo della pianificazione normativa. Piuttosto, emergeva con forza l'immagine di una città come spazio produttivo, generato anche da soggettività mobili, che, attraverso pratiche quotidiane di uso, appropriazione, resistenza e riappropriazione, contribuivano a ridisegnare concretamente i confini del diritto. In questo scenario, le cosiddette città «non intenzionali», evocate da Gyan Prakash, non costituivano deviazioni marginali, bensì autentici laboratori giuridici, all'interno dei quali si negoziavano quotidianamente forme di legalità plurali, spesso autonome rispetto al quadro normativo statale⁷⁰. Questo pluralismo normativo, reso visibile dalla mobilità e dalla

⁶⁷ Bottini (2021), p. 180.

⁶⁸ Lefebvre (2014), pp. 66-67. Rinvio su questo rapporto tra abitare e migrare ad Augusti (2022). L'urbano è da risciversi «non come forma predefinita o come essenza intrinseca di un luogo, ma come dinamica storica, correlata ai più ampi modelli e percorsi di sviluppo capitalistico globale, un processo che nel suo fluire, secondo logiche e intensità differenti, stabilisce connessioni tra unità di scala tra loro a volte diverse e contribuisce a farne genere». Così D'Agostino/Raniolo (2025), p. 54; per una critica alla definizione di «epoca urbana», Brenner/Schmid (2017), p. 41.

⁶⁹ Secchi (2000), p. 30. Vedi anche Giannini (2017), p. 102. A questo, aggiungasi la suggestione delle «comunità immaginate», con Anderson (2024), pp. 10-11.

⁷⁰ «È nel momento in cui [...] non c'è più, per così dire, una «città» o una «società» di cui si possa

marginalità urbana, avrebbe obbligato la teoria giuridica a confrontarsi con una realtà che metteva in crisi il modello monistico del diritto e l'idea di sovranità come esclusiva nazionale⁷¹. In tali contesti, i diritti non si sarebbero fondati più su un riconoscimento formale o su titoli giuridici predefiniti, ma si sarebbero costruiti per sedimentazione storica di pratiche: l'abitare continuato, la partecipazione collettiva, l'autorganizzazione sarebbero divenute modalità concrete di accesso alla cittadinanza, anche in assenza di legalità formale. La stanzialità stessa, anziché essere un requisito per il diritto, poteva ora emergere come esito di processi mobili, in un fenomeno che si potrebbe definire come "istituzionalizzazione dal basso"⁷².

Tale mutamento di paradigma interrogava profondamente alcune delle categorie fondamentali del diritto pubblico e urbanistico (sovranità, cittadinanza, titolarità, sicurezza, proprietà) rivelandone la storicità e la contestualità. La città contemporanea non poteva più essere letta come semplice esito dell'imposizione normativa, ma come campo di forze in cui la giuridicità si costruiva come espressione storica, instabile e conflittuale. Da una parte, la stanzialità emergeva come criterio giuridico di inclusione; dall'altra, la mobilità ne metteva costantemente in discussione i presupposti e ne ridefiniva i margini. La città, così intesa, diveniva spazio-tempo del vissuto umano: un "palinsesto" in cui si intrecciavano elementi biologici, simbolici, sociali⁷³. Non era soltanto un contenitore fisico della modernità, ma il suo vero e proprio "teatro del quotidiano". Non semplicemente "nel" tempo, ma "tempo che si fa[ceva] spazio"⁷⁴; tempo vissuto, condiviso, esperito, in contrapposizione alla linearità misurabile e astratta della cronologia storica. A differenza della nazione, che tendeva a

proporre un modello regolativo, è in questo momento che l'essere-in-tanti, sottratto a ogni intuizione, a ogni rappresentazione e a ogni immaginazione, s'impone come questione, in tutta la sua gravità, e come esigenza, nella sua piena sovranità», così Nancy (2020), p. 49.

⁷¹ Ancora sul punto Sterpa (2025), p. 61.

⁷² Da qui il senso più profondo delle «esplorazioni urbane», dalle periferie agli spazi residuali, dalle infrastrutture ai «non-luoghi» alle rovine, oltre l'estetizzazione dell'esperienza dello spazio e la "cronica topografia" del disagio individuale e sociale. Vedi su questo Settis (2017), p. 133 ss.

⁷³ L'immagine della città come "palinsesto" affonda le sue radici nella celebre metafora freudiana di *Das Unbehagen in der Kultur* (Freud, 1978, pp. 561-563), in cui Roma è descritta come una costruzione psichica in cui tutte le epoche sopravvivono simultaneamente, senza cancellarsi. Tale visione, trasferita dall'ambito della memoria all'analisi dello spazio, è stata ripresa da Aldo Rossi in *L'architettura della città* (1966), dove la forma urbana diventa espressione materiale della memoria collettiva. Sarà poi André Corboz, in *Le territoire comme palimpseste* (1983), a sistematizzare la metafora in chiave territoriale, facendo del palinsesto una categoria interpretativa del paesaggio come testo continuamente riscritto dalle pratiche sociali e politiche.

⁷⁴ Per un'analisi più approfondita, rinvio ad Augusti (2025a). Per una riflessione sul rapporto tra spazio e tempo nella dimensione storico-giuridica, rinvio ora a Nuzzo (2016) e Meccarelli/Solla (2016).

rappresentarsi come forma eterna e immutabile, la città rivelava la sua natura situata, contingente, porosa. Le sue tensioni interne, i suoi conflitti, le sue sovrapposizioni e ambivalenze non costituivano deviazioni da correggere, bensì tratti costitutivi della sua umanità plurale. L'abitare urbano, dunque stava emergendo come esperienza di compresenza: un tempo-spazio in cui convivevano classi sociali, generazioni, appartenenze culturali e forme di vita differenti. La città come luogo dell'incontro, ma anche dell'attrito, si confermava come spazio pubblico per eccellenza, e al tempo stesso come «fattore di contaminazione», di «potenziale minaccia identitaria», di «intralcio ai ritmi accelerati della modernità»⁷⁵. In essa si giocava l'esperienza concreta del vivere insieme, tra negoziazioni quotidiane e pratiche spaziali che avrebbero contribuito, incessantemente, a produrre un ordine sociale mai definitivo, sempre in trasformazione. Rintracciare queste tensioni lungo l'arco che dall'Ottocento giunge fino all'oggi consente non solo di riscrivere criticamente la genealogia dello spazio urbano, ma anche di interrogare il diritto come “tecnologia storica” di inclusione ed esclusione, profondamente radicata nei processi materiali e simbolici di produzione del territorio.

4. *Giuseppe Pisanelli, il «corpo malato» e l'urbanistica delle origini*

Nel contesto della costruzione dello spazio urbano ottocentesco, la tensione tra mobilità e stanzialità assunse una forma giuridico-amministrativa che sancì la progressiva istituzionalizzazione del principio della “stanzialità forzata”. L'avvento dell'urbanistica moderna non coincise infatti soltanto con la razionalizzazione tecnica dello spazio, ma con una più profonda riformulazione del rapporto tra popolazioni, suolo e potere, in cui la stanzialità, pur declinata come garanzia di ordine e progresso, finì spesso col produrre, come abbiamo visto, fenomeni di “stagnazione sociale” e richieste di medicalizzazione del territorio. L'imperativo di “fissare” i corpi nello spazio urbano implicava la selezione di chi avesse diritto a stabilirsi, a permanere, a essere incluso nei circuiti della cittadinanza. In questo quadro si inserì l'opera di Giuseppe Pisanelli, autore del progetto di legge che darà origine alla prima normativa urbanistica italiana, la legge del 22 giugno 1865 n. 2359 sull'espropriazione per pubblica utilità⁷⁶. Il testo rifletteva la necessità di disporre di strumenti giuridici adeguati a governare la trasformazione degli spazi

⁷⁵ Vegetti (2013), p. 15.

⁷⁶ Sull'istituto dell'espropriazione per pubblica utilità vedi Fusar Poli (2006), p. 297 ss.; Mastrominico (2006, 2007 e 2025). Resta Lacchè (1995).

urbani alla luce dell'unità nazionale: «È urgente bisogno del regno d'Italia» – scriveva nel testo col quale presentava il suo disegno di legge –

intraprendere e recare a compimento quei grandi lavori di interesse pubblico che sono strumenti di civiltà e di progresso, e valgono potentemente a cementare l'unità nazionale. A questo scopo torna non pur utile, ma riesce assolutamente necessaria una buona legge sulla espropriazione per causa di pubblica utilità ⁷⁷.

Il riferimento alla civiltà e al progresso era tutt'altro che generico: esso individuava nella trasformazione spaziale una condizione per l'integrazione politica, economica e culturale del nuovo Stato. Le esperienze legislative precedenti, dalla legge francese del 1841 e il decreto imperiale del 1852 per l'allineamento delle vie di Parigi ⁷⁸, fino alla normativa piemontese del 6 aprile 1839, alla quale seguì la legge speciale del 7 luglio 1851 «circa l'approvazione dei piani di ampliamento e di allineamento delle città e di altri comuni», avevano già sancito l'uso del territorio come dispositivo regolatore delle popolazioni, assoggettando la città a una logica funzionalista e igienista ⁷⁹. Anche in Italia, infatti, si apriva la stagione dei grandi lavori: si costruivano ferrovie, si aprivano «strade nazionali» ⁸⁰, si edificavano nuovi edifici, si eliminavano i «miseri tuguri» e si dava finalmente «luce e aria» alle «agglomerazioni di edifici» ⁸¹. Si edificavano «opere pubbliche che colpi[va]no l'immaginazione per la loro magnificenza» ⁸². Il progetto di Pisanelli si fondava su un principio antico quanto pervasivo: «Il pubblico utile deve prevalere all'interesse privato» ⁸³. In Italia era giunto il momento di “espropriare per zone”, per la necessità, «vivificata dal soffio di libertà»,

di dar mano e di por termine a grandi lavori che aument[asser]o i commerci e le industrie, cresc[esser]o il decoro delle monumentali sue città, e rend[esser]o facile il risanamento e l'ampliamento dell'abitato dei comuni, divenuti in gran parte ormai angusti per la crescente popolazione ⁸⁴.

Ma è nel passaggio dalla dichiarazione di principio alla pratica legislativa che si

⁷⁷ Pisanelli (1863), p. 1.

⁷⁸ Pisanelli (1863), p. 2.

⁷⁹ Pisanelli (1863), p. 3.

⁸⁰ Pisanelli (1863), p. 20.

⁸¹ Pisanelli (1863), p. 23.

⁸² Pisanelli (1863), p. 24.

⁸³ Pisanelli (1863), p. 7.

⁸⁴ Pisanelli (1863), p. 24.

delineò l'ambiguità del nuovo ordine spaziale. La legge imponeva a ogni comune con titolo di città o con almeno duemila abitanti di dotarsi di un piano regolatore, redatto come «pianta regolare dell'abitato», in cui fossero tracciate le norme per la ricostruzione degli edifici antichi e per l'edificazione dei nuovi, con l'obiettivo di garantire la «salubrità del comune» e la sua più «decorosa disposizione»⁸⁵. Questi piani, strumenti cartografici e normativi al tempo stesso, traducevano in forma visibile la razionalità dello Stato nazionale: ordinavano, delimitavano, selezionavano. La mappa urbana diventava una forma di governo, un dispositivo di inclusione ed esclusione⁸⁶. Ma «la mappa non [era] il territorio»⁸⁷. La stanzialità, lungi dall'essere solo un principio abitativo, diventava condizione biopolitica per l'accesso allo spazio legittimo. Laddove non vi era ordine spaziale, l'autorità interveniva con la forza: l'esproprio, divenuto legale, si configurava come tecnica di “correzione” degli insediamenti informali o insalubri. In questo modo, l'urbanistica delle origini assumeva i tratti di una vera e propria medicina del territorio. Come evidenziato nella relazione della legge, «la salubrità delle abitazioni [aveva] influenza grandissima sulla vigoria, sul maggiore svolgimento intellettuale, sul benessere delle popolazioni»⁸⁸.

La città, dunque, si pensava come corpo malato da sanare, la cui salvezza passava attraverso il controllo dei suoi spazi e dei suoi abitanti. Lo spazio urbano, se non regolato, diventava vettore di infezione, luogo del degrado, della devianza, della disfunzione. Fu questa stessa logica medicalizzante che riemerse potentemente in occasione dell'epidemia di colera del 1884 a Napoli⁸⁹, quando, con la legge speciale del 1885, si lanciò un vasto programma di risanamento igienico e urbanistico, individuando le cause della tragedia nelle condizioni del sottosuolo, nell'aggregazione degli strati poveri, nella generale «insalubrità delle abitazioni»⁹⁰.

Il progetto originario di Pisanelli fallì. Questo, soprattutto, in ragione delle forti resistenze degli interessi fondiari e immobiliari. Ciò che si salvò fu però l'affermazione di una nuova forma di biopolitica urbana. La città fu regolata secondo principi di ra-

⁸⁵ Pisanelli (1863), p. 51.

⁸⁶ Mazza (1977), p. 72 ss. Cfr. Pasqui (2008), p. 25 ss.

⁸⁷ Cfr. Attili (2007), p. 44.

⁸⁸ Pisanelli (1863), p. 51.

⁸⁹ Nell'ambito del progetto di ricerca PRIN PNRR 2022 *HiLArI: Histories, Laws & Architectures for Inclusion*, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU, Missione 4, Componente C2, Investimento 1.1.3, sono attualmente in corso le ricerche di Dolores Freda sull'intervento di “sventramento” a Napoli del 1885. I risultati dello studio saranno oggetto di prossima pubblicazione, auspicabilmente entro i primi mesi del 2026.

⁹⁰ Ronza (1975), p. 44.

zionalità, igiene e sicurezza, ma al prezzo di escludere la maggior parte dei comuni italiani dalla possibilità di adottare strumenti urbanistici efficaci. I piani regolatori, inizialmente obbligatori, divennero facoltativi e riservati ai soli comuni con almeno diecimila abitanti⁹¹. La procedura, resa volutamente complessa attraverso una serie di passaggi burocratici e pareri obbligatori, tra cui quelli della deputazione provinciale, del Consiglio di Stato, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e, ove necessario, del Consiglio Superiore della Sanità, favorì il rallentamento e l'insabbiamento dei processi decisionali. Questa rappresentò la prima grande vittoria della rendita fondiaria contro l'interesse pubblico per un'ordinata politica del territorio⁹². L'esclusione dei piccoli comuni, che all'epoca rappresentavano la gran parte del Paese in termini sia demografici che territoriali, sottrasse il progetto urbanistico alla sua potenziale dimensione generale. I sindaci rimasero esposti alle pressioni locali dei proprietari, e la centralizzazione delle fasi decisionali a Roma offrì ulteriori strumenti per bloccare o eludere l'adozione di piani sgraditi agli interessi dominanti. Il principio della stanzialità, anziché garantire inclusione e stabilità, si tradusse spesso in stagnazione amministrativa, esclusione pianificata e controllo sanitario su corpi ritenuti devianti. Mobilità e accesso alla città vennero subordinati a criteri di utilità, decoro e salubrità, trasformando la residenza stabile in un privilegio selettivo, e la mobilità in un'anomalia da contenere. Occorse attendere fino al 1942 per vedere promulgata una legge urbanistica valida su scala nazionale. Nel frattempo, per oltre settant'anni, lo sviluppo urbano fu affidato a provvedimenti speciali e frammentari, riservati ai centri più popolosi, secondo una logica emergenziale che il fascismo ereditò dallo Stato liberale. In assenza di una politica territoriale coerente, ogni nuova legge speciale riapriva lo scontro tra rendita e riforma, consentendo di procrastinare indefinitamente l'adozione di strumenti urbanistici persino nelle grandi città, dove la loro necessità era ormai innegabile⁹³.

5. *Ancora Santi Romano?*

Nel passaggio tra Otto e Novecento, l'ideologia del potere liberale, fondamento dell'ordine giuridico e politico della modernità europea, iniziò a mostrare crepe strutturali. L'impianto razionalistico che ne aveva sostenuto il progetto di codificazione e

⁹¹ Sulla legge n. 2359 del 22 giugno 1865, sui piani regolatori e di ampliamento, si veda Lacave (1983).

⁹² Ronza (1975), p. 43.

⁹³ Ronza (1975), p. 43.

di amministrazione uniforme del territorio si rivelò inadeguato a comprendere la crescente complessità dei rapporti sociali e la loro intrinseca mobilità. La pretesa neutralità dello Stato di diritto, sorretta dal nesso tra sovranità e spazio, tra proprietà e potere, si incrinava sotto la pressione delle trasformazioni economiche e demografiche della società industriale⁹⁴. Le scienze giuridiche e sociali, che per decenni avevano dato voce all'ottimismo progressista della borghesia europea, finirono per smarrire la loro funzione critica⁹⁵: l'ordinamento si autorappresentava come sistema autosufficiente, "incontaminato" dalla fattualità quotidiana, a proiezione unitaria al punto da «prescindere dalla mobilità e accidentalità del terreno storico», «immobile e impermeabile al mutamento e refrattario alla incidenza della usura storica»⁹⁶; ciò mentre le relazioni sociali che lo sostenevano si facevano sempre più opache, eterogenee e resistenti alla formalizzazione. Lo stesso diritto pubblico, che per lungo tempo era stato lo strumento per eccellenza della formalizzazione dello Stato, sembrava essere affetto da una vera e propria "malattia mortale"⁹⁷: non più capace di reggere l'urto della complessità sociale, finiva per governare senza comprendere; per regolare con norme che non traevano più legittimità dal corpo politico, ma da automatismi amministrativi o da logiche tecnocratiche⁹⁸. «Alla complessità crescente della società corrispondeva malamente e inadeguatamente un ordine giuridico semplice ma distaccato e artefatto, incapace di realizzare una funzione autenticamente ordinante»⁹⁹.

In tale quadro di crisi, il rapporto tra Stato e territorio tornò a costituire oggetto di riflessione centrale, ma secondo parametri profondamente mutati¹⁰⁰. Il territorio, da semplice cornice fisica della sovranità, venne progressivamente inteso come costruzione giuridica e sociale, esito di processi storici di appropriazione, rappresentazione e regolazione. Non più dato naturale, ma risultato di un'azione politica che lo istituiva, il territorio divenne lo spazio in cui si rivelavano le tensioni tra ordine e conflitto, tra stanzialità e mobilità, tra l'inerzia delle forme statali e la vitalità dei

⁹⁴ Mazzacane (1986), pp. 15-16.

⁹⁵ Cfr. Mozzarelli/Nespor (1981).

⁹⁶ Grossi (2006), p. 230.

⁹⁷ Mazzacane (1986), p. 15.

⁹⁸ Romano (1950), p. 318. Cfr. Costa (1986).

⁹⁹ Grossi (2006), p. 231.

¹⁰⁰ Fioravanti (1983). «Il mercato intreccio tra la borghesia intellettuale dei funzionari e dei professionisti e le gerarchie del potere assegnava il primato politico e il predominio sociale a una ristretta *élite* che si definiva soprattutto per il monopolio della cultura e per la militanza nello Stato, nell'amministrazione, nell'organizzazione e nella mediazione giuridica istituzionale». Così Vano (1990), p. 49.

processi collettivi. Fu in questo contesto che prese vigore la riflessione di Santi Romano, le cui *Osservazioni sulla natura giuridica del territorio dello Stato* (1902) segnarono un punto di svolta nel pensiero giuridico europeo. In esse, il territorio non era inteso come bene materiale o oggetto di proprietà, ma come “forma giuridica”, luogo in cui si condensavano poteri, relazioni e appartenenze. Tuttavia, la prospettiva romaniana restava fedele a una concezione fortemente statuale del pluralismo: i molteplici centri di produzione normativa, le istituzioni sociali, i poteri locali, non erano concepiti come autonome fonti di vitalità, ma come articolazioni dell’unità dell’ordinamento. Il pluralismo, lungi dal costituire un principio di autonomia, rimaneva un elemento interno alla sintesi statale¹⁰¹, un momento funzionale alla sua coesione e alla sua capacità di ordinamento. In questa tensione, però, si rivelava insieme alla fecondità il limite del paradigma romaniano. Nella sua visione, lo Stato continuava a configurarsi come principio ordinatore del territorio, mentre il territorio stesso si faceva sede di una pluralità di pratiche e di interessi che sfuggivano ad una mera codificazione. La cultura giuridica italiana di primo Novecento, ancora impegnata a tradurre in termini giuridici la difficile integrazione tra unità nazionale e differenze locali, si fece carico di questo ulteriore bisogno chiarificatore. Come ha osservato Marcello Montanari, sarebbe divenuta oggetto di profonda attenzione la questione «di definire l’“appartenenza” alla nazione italiana e di riconoscere una comune “cittadinanza” a territori con storia, costumi e tradizioni culturali profondamente diversificati»¹⁰². Era evidente che l’unificazione giuridica e amministrativa non era bastata: occorreva una visione capace di rendere coerente la pluralità delle realtà locali e degli interessi coinvolti con l’unità dello Stato¹⁰³. Nel frattempo, l’accumulazione capitalistica mostrava già una tendenza a eccedere i limiti dello Stato nazionale: le profonde diseguaglianze economiche e sociali tra Nord e Sud, l’accentramento industriale nell’Italia settentrionale e la marginalizzazione delle regioni meridionali, insieme alla progressiva internazionalizzazione dei capitali, concorrevano a rendere lo spazio politico nazionale sempre più “limitativo” rispetto alle logiche dell’economia. Il capitalismo, in altre parole, tendeva a svincolarsi dagli interessi nazionali e dalle istituzioni statali: in questo, come davanti a un sistema di matroske, la cultura giuridico-politica nazionale fu costretta a riformulare il rapporto tra Stato, Nazione e territorio in termini nuovi, non riducibili né alla logica della

¹⁰¹ «L’ordinamento giuridico statale, pertanto, è la *sintesi eventuale* degli ordinamenti particolari laddove il primo esercita le sue funzioni istituzionali», così Cassella (2017), p. 6.

¹⁰² Montanari (1986), p. 365. Vedi anche Augusti (2025b), p. 32 ss.

¹⁰³ Su pluralismo e ordine giuridico Nuzzo (2021).

proprietà sovrana, né a quella della comunità etnico-linguistica. Si mise, dunque, mano alla stessa definizione di cittadinanza come forma di appartenenza politica e sociale, partendo dalla consapevolezza di una progressiva riduzione del territorio a mero supporto dell'esercizio sovrano e, contestualmente, dall'oscuramento del ruolo di quei corpi intermedi (comuni, università, consorzi, comunità patrimoniali), che per secoli avevano rappresentato l'ossatura della vita civile e la trama materiale della cooperazione collettiva e che ora, invece, venivano percepiti come un «ingombrante impedimento»¹⁰⁴. Con la nascita dello Stato moderno, il tessuto comunitario era stato progressivamente svuotato di rilevanza giuridica e politica, a vantaggio di una artificiosa semplificazione della complessità sociale: nella dicotomia individuo/Stato si sarebbero dissolte tutte quelle esperienze storiche di autogoverno che avevano dato fin lì forma a una 'socialità giuridica diffusa'¹⁰⁵. In questa perdita di mediazioni istituzionali si consumò la frattura tra spazio politico e spazio sociale, tra funzione regolativa del diritto e dimensione collettiva dei beni comuni, intesi non come residuo premoderno, ma come infrastruttura giuridica della cooperazione civile. Pur senza elaborare una teoria compiuta dei beni comuni, Santi Romano ne intuì la problematicità¹⁰⁶: il territorio, nella sua riflessione, non fu un oggetto di possesso, ma una relazione, un luogo di intersezione tra potere e vita sociale, tra regola e partecipazione. La sovranità acquisiva funzione di coordinamento tra forze eterogenee, e lo spazio statale si configurava come dispositivo di integrazione tra stanzialità e movimento, tra le forme storiche dell'abitare e i flussi economici, culturali e migratori che ne ridefinivano costantemente i confini. Il territorio, intanto, non era più un dato da amministrare, ma un campo di mediazioni normative: uno spazio comune, continuamente prodotto e riprodotto attraverso il diritto.

La riflessione romaniana, dunque, nel riconoscere la dimensione relazionale del territorio e la natura compositiva della sovranità, finiva con l'anticipare in chiave giuridica la crisi del paradigma statale moderno che la teoria politica del Novecento avrebbe tematizzato in forme differenti¹⁰⁷. Anche Carl Schmitt, pur muovendo da

¹⁰⁴ Cfr. Mortati (1971). «I corpi intermedi comprendono tutte quelle società, variamente denominate, che si pongono come centri di vita e di azione sociale, interna ed esterna, nell'ambito della più vasta società statale», così Tosato (1989), p. 139. La civiltà borghese, scriveva Grossi, «non [poteva] tollerare al suo interno delle proiezioni sociali in grado di mettere a rischio la robustezza dell'edificio faticosamente costruito»: Grossi (2006), p. 227.

¹⁰⁵ Cfr. sul punto Rosboch (2016).

¹⁰⁶ Cfr. per una riflessione strutturata ancora Cotta (1976); Fassò (1977).

¹⁰⁷ Per Montanari, non si trattava, in vero, di una crisi terminale dello Stato-nazione, ma di un suo "cambiar pelle". Così Montanari (1986), p. 375.

presupposti opposti, colse la dissoluzione della “sostanziale omogeneità” dello Stato-nazione: la linea di frattura tra amico e nemico, fondamento del politico, non si sarebbe più lasciata definire in termini spaziali¹⁰⁸. Il ‘nemico’ non era più collocato all’esterno, ma si annidava all’interno del corpo politico stesso, segnalando la fine del legame organico tra sovranità e territorio e la crisi di quel ‘*nomos della terra*’ che, nell’età classica dello Stato, aveva garantito la legittimità dell’ordine attraverso la delimitazione dello spazio e la stabilità del confine. Romano e Schmitt condividevano la diagnosi di una sovranità costretta a ridefinirsi oltre il territorio, nella gestione di un nuovo campo di forze, economiche, culturali, e comunicative che eccedevano la dimensione statale¹⁰⁹. Ma laddove Schmitt rispondeva riaffermando la decisione sovrana come atto di fondazione del politico, Romano affidava la tenuta dell’ordine alla mediazione istituzionale: all’equilibrio dinamico tra corpi collettivi, spazi sociali e istituzioni. L’egemonia, in questa prospettiva, non era più esercizio di dominio spaziale, ma governo dell’immaginario: la forza dello Stato risiedeva nella capacità di produrre valori condivisi, di orientare le coscienze e di organizzare la cooperazione sociale. L’ordine giuridico diveniva così il luogo simbolico in cui si distribuivano potere e senso, conoscenza e appartenenza: un ‘nuovo territorio del politico’, non più geografico ma relazionale. La posta in gioco non era più la “terra”, bensì la forma della coscienza collettiva, il campo in cui si misurava la legittimità del potere e la capacità dello Stato di rispondere alle metamorfosi della modernità¹¹⁰. Romano intravedeva in questa trasformazione la possibilità di un nuovo equilibrio tra diritto e società, in cui la sovranità si esercitava non per concentrazione, ma per articolazione, e in cui la pluralità non era negata ma organizzata: premessa indispensabile per una ‘democrazia della complessità’, fondata sul riconoscimento reciproco delle molte forme dell’abitare politico. È in questa direzione che si apre, oggi, la riflessione sulla democrazia urbana, intesa come spazio di restituzione della dimensione comunitaria espulsa dalla modernità statale: laboratorio di convivenza e di giustizia spaziale, in cui i beni comuni e i corpi intermedi tornano a essere infrastrutture dell’ordine civile. Come ha scritto Luca Mannori, la forza dei corpi intermedi, misurata nella loro capacità di autogoverno quotidiano e di resistenza passiva alle sollecitazioni del centro, rimane condizione essenziale dell’equilibrio tra Stato e società, richiamando lo Stato stesso a un continuo confronto con le forme storiche della cooperazione comunitaria¹¹¹.

¹⁰⁸ Schmitt (1972), p. 97. Cfr. Portinaro (1992).

¹⁰⁹ Montanari (1986), p. 375.

¹¹⁰ Montanari (1986), pp. 376-377.

¹¹¹ Mannori (2014), p. 31.

6. *Per non concludere*

Con la nascita dello Stato moderno e il consolidarsi della sovranità nazionale, la città ha progressivamente smarrito il proprio statuto giuridico originario, cedendo centralità a favore di un diritto pubblico statale fondato su un modello unitario, gerarchico e territoriale. La codificazione ottocentesca ha consolidato tale trasformazione, consacrando l'astrazione del cittadino e la subordinazione delle forme locali di normatività al primato dell'amministrazione centrale. La città, da soggetto produttore di diritto, è divenuta oggetto di disciplina; lo spazio urbano, da teatro della coesistenza, si è trasformato in superficie da governare. Questo processo ha determinato una compressione delle forme plurali di appartenenza che storicamente avevano trovato espressione nelle dinamiche urbane. Stanzialità e mobilità, due vettori costitutivi della città, sono state artificialmente separate: la prima inglobata nella genealogia nazionale, la seconda relegata alla sfera della marginalità e dell'instabilità. Eppure, è nella tensione tra radicamento e movimento che la città continua a generare diritto, a produrre forme di convivenza e di regolazione non riconducibili alla norma codificata ma non per questo prive di legittimità. Lo spazio urbano, in tale prospettiva, non è una mera cornice amministrativa, bensì un laboratorio di normatività diffusa, in cui l'ordine nasce dall'interazione e dal conflitto, dalla compresenza di pratiche, saperi e memorie.

Riconsiderare oggi la città come luogo di giuridicità significa restituirle la funzione di mediazione che la modernità statale le ha sottratto. Non più semplice oggetto del potere sovrano, ma spazio in cui il diritto si fa ordinamento vivente, intreccio di relazioni e dispositivi di senso. Il giuridico, in questa chiave, non si riduce alla legge né all'imposizione del comando: è la trama invisibile che tiene insieme la società, il linguaggio con cui la comunità dà forma alle proprie esigenze di convivenza e di giustizia. Il diritto, potremmo dire, non è il sigillo della sovranità, ma la condizione della sua intellegibilità. In questa prospettiva, parlare di 'democrazia urbana' non è soltanto legittimo, ma necessario. Significa riconoscere che la cittadinanza non possa più essere pensata come condizione chiusa, derivata dalla nascita o dalla legalità astratta, bensì come 'processo situato', come esperienza condivisa nello spazio urbano. L'accesso ai diritti, la partecipazione, l'abitare stesso devono diventare i criteri fondamentali di una nuova inclusione giuridica, capace di fondare l'appartenenza non sull'omogeneità, ma sulla compresenza e sulla reciprocità. La città, con le sue architetture, i suoi ritmi e le sue memorie, si configura così come il luogo privilegiato per un nuovo patto sociale, in cui la norma torna a coincidere con la vita.

Nell'età della simultaneità globale, in cui le geografie del vivere si fanno frammen-

tate e sovrapposte, l'immaginario collettivo diviene il vero terreno del politico. Restituire senso alla città come spazio di elaborazione condivisa del vivere significa assumere l'immaginario come dimensione giuridica, in cui la memoria diventa principio d'ordine e la relazione si fa istituzione. Lavorare sull'immaginario non è un esercizio di astrazione, ma di radicamento nel possibile: è creare le condizioni perché si possa pensare e abitare un "noi" più ampio, non fondato sull'identità ma sulla relazione.

In questo processo, la storia del diritto assume un ruolo guida essenziale. Non per custodire il passato, ma per orientare il futuro. La memoria giuridica dei luoghi, delle forme di autogoverno, dei corpi intermedi e delle esperienze di cooperazione civile rappresenta una riserva di senso cui attingere per disinnescare l'idea che l'ordinamento vigente sia l'unico possibile. Recuperare genealogie sommerse significa riaprire la riflessione giuridica alla contingenza della storia e alla vitalità dell'esperienza, restituendo profondità temporale al presente normativo. Non si tratta, dunque, di concludere, ma di riaprire. Riaprire i territori, le memorie, le istituzioni, le forme del vivere insieme, e, con esse, la riflessione sul diritto stesso. Perché ogni conclusione definitiva tradirebbe la natura della città, che è per sua essenza movimento, contraddizione, divenire. La città, come il diritto, non è mai compiuta: è un organismo aperto, una costruzione ininterrotta, dove la forma nasce dal mutamento e la regola dall'esperienza. È in questa incompiutezza che risiede, forse, la sua verità più profonda e la sua promessa politica più alta.

Bibliografia

- Agamben, Giorgio (2003), *Stato di eccezione*, Torino, Bollati Boringhieri
- Anderson, Benedict (2024), *Comunità immaginate. Origini e fortuna del nazionalismo* [1991], Roma-Bari, Laterza
- Ascheri, Mario (1999), *Città-Stato e Comuni: qualche problema storiografico*, in «Le carte e la storia», 5, pp. 16-28
- Attili, Giovanni (2007), *Rappresentare la città dei migranti*, Milano, Jaca Book
- Augusti, Eliana (2022), *Migrare come abitare. Una storia del diritto internazionale in Europa tra XVI e XIX secolo*, Torino, Giappichelli
- Augusti, Eliana (2024), *Verso la nazione. Un itinerario concettuale tra Sette e Ottocento*, in Lamberti, Francesca, Maria Luisa Tacelli, Ubaldo Villani Lubelli (a cura di), *Diritto, storia, istituzioni. Liber amicorum Giancarlo Vallone*, Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università del Salento, Nuova Serie, tomo II, Napoli, ESI, pp. 109-138

- Augusti, Eliana (2025a), *Migrare come abitare: verso la ricomposizione di un paradigma?*, in «CALUMET – Intercultural Law and Humanities Review», 22, pp. 35-54
- Augusti, Eliana (2025b), *Dalla città alla nazione. Ripensare lo spazio urbano nell'Ottocento*, in Augusti, Eliana (a cura di), *Spazi del diritto. Città, nazione e ordine giuridico dall'Ottocento a oggi*, Torino, Giappichelli, pp. 23-46
- Augusti, Eliana, Antonio Maria Morone, Michele Pifferi (a cura di) (2017), *Il controllo dello straniero. I "campi" dall'Ottocento a oggi*, Roma, Viella
- Aust, Helmut Philipp, Janne E. Nijman, Miha Marcenko (2021), *Research Handbook on International Law and Cities*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing
- Bartolini, Francesco (2020), *La città come luogo di esperienza del passato. Per una storia urbana a uso dei giovani*, in «Il capitale culturale», 22, pp. 21-33
- Berengo, Marino (1999), *L'Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo e età moderna*, Torino, Einaudi
- Boccia Artieri, Giovanni (2000), *L'immaginazione sociologica e l'indifferenza del sistema globale. Nota (quasi) introduttiva*, in Maffesoli, Michel (a cura di), *Del Nomadismo. Per una sociologia dell'erranza*, Milano, FrancoAngeli
- Bottini, Luca (2021), *Corpo e spazio urbano. Pratiche e cognizioni spaziali nella città contemporanea*, in Moroni, Chiara, Alessandro Sterpa (a cura di), *Corpo e società. Trasformazioni del convivere*, Napoli, Editoriale Scientifica, pp. 179-186
- Brenner, Neil, Christian Schmid (2017), *Mettendo in discussione l'"epoca urbana"*, in «Archivio di Studi Urbani e Regionali», 120, pp. 13-48
- Cammarano, Fulvio (1993), *Nazionalizzazione della politica e politicizzazione della nazione. I dilemmi della classe dirigente nell'Italia liberale*, in Meriggi, Marco, Pierangelo Schiera (a cura di), *Dalla città alla Nazione. Borghesie ottocentesche in Italia e in Germania*, Bologna, Il Mulino, pp. 139-163
- Cassese, Sabino (2010), *Il diritto amministrativo: storia e prospettive*, Milano, Giuffrè
- Catellani, Enrico (1883), *Il diritto internazionale privato e i suoi recenti progressi*, v. I, Torino, Unione Tipografica-Editrice
- Cattaneo, Carlo (2021), *La città considerata come principio ideale delle storie italiane*, a cura di Michele Campopiano, Pisa, Edizioni della Normale
- Cianferotti, Giulio (1980), *Il pensiero di V.E. Orlando e la giuspubblicistica italiana fra Ottocento e Novecento*, Milano, Giuffrè
- Colao, Floriana (2001), *L'"idea di nazione" nei giuristi italiani tra Ottocento e Novecento*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 30, I, Milano, Giuffrè, pp. 255-360
- Contuzzi, Francesco Paolo (1895), *Espulsione di stranieri*, in «Digesto Italiano», X, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, pp. 1008-1040

- Corboz, André (1983), *Le territoire comme palimpseste*, in «Diogène», 121, pp. 14-35
- Corboz, André (2001), *Le territoire comme palimpseste et autres essais*, Besançon, Les Éditions de l'Imprimeur
- Costa, Pietro (1986), *Lo Stato immaginario. Metafore e paradigmi della cultura giuridica italiana tra Ottocento e Novecento*, Milano, Giuffrè
- Costa, Pietro (2000-2001), *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, voll. II-III, Roma-Bari, Laterza
- Cotta, Sergio (a cura di) (1976), *Il diritto come ordinamento. Atti del X Congresso Nazionale della Società Italiana di Filosofia Giuridica e Politica*, Milano, Giuffrè
- Crosta, Pier Luigi (2010), *Pratiche. Il territorio "è l'uso che se ne fa"*, Milano, FrancoAngeli
- D'Agostino, Mariafrancesca, Francesco Raniolo (2025), *Futuri urbani. Crisi e nuovi volti delle città*, Milano, FrancoAngeli
- Dal Lago, Alessandro (2012), *Non-persone. L'esclusione dei migranti in una società globale*, Milano, Feltrinelli
- De Cristofaro, Ernesto (2025), *Vagabondi pericolosi dalla Legge Pica alla Scuola Positiva*, in Mastroberti, Francesco, Marianna Pignata (a cura di), *Il brigantaggio e la sua repressione nella storia d'Italia a 160 anni dalla Legge Pica*, Napoli, Editoriale Scientifica, pp. 49-72
- Diani, Marco (1980), *Antinomie e ambiguità del controllo sociale: la medicalizzazione dello spazio urbano nel XIX secolo*, in «Storia urbana», 13, pp. 77-88
- Durham, Jimmie (2004), *Le pietre scartate dal costruttore*, in «Progetto Rewind 006», Archivio Fondazione Antonio Ratti, 3 luglio, pp. 2-11
- Errigo, Maurizio, Francesco Errigo (2016), *Piazze. Luoghi di metamorfosi urbane*, Palermo, Torri del Vento edizioni
- Esperson, Pietro (1980), *Condizione giuridica dello straniero secondo le legislazioni italiane ed estere*, Roma, Fratelli Bocca
- Fassò, Guido (a cura di) (1977), *Le dottrine giuridiche di oggi e l'insegnamento di Santi Romano. Atti del Convegno di Studi in onore di Santi Romano*, Milano, Giuffrè
- Fioravanti, Maurizio (1979), *Giuristi e costituzione nell'Ottocento tedesco*, Milano, Giuffrè
- Fioravanti, Maurizio (1983), *La scienza italiana di diritto pubblico del diciannovesimo secolo: bilancio della ricerca storiografica*, in «Ius Commune», 10, pp. 201-243
- Fioravanti, Maurizio (2001), *Savigny e la scienza del diritto pubblico nel diciannovesimo secolo*, in Fioravanti, Maurizio (a cura di), *La scienza del diritto pubblico. Dottrine dello Stato e della Costituzione tra Otto e Novecento*, Milano, Giuffrè, pp. 3-21
- Focarelli, Carlo (2005), *Lezioni di diritto internazionale privato*, Perugia, Morlacchi Editore

- Freud, Sigmund (1978), *Il disagio della civiltà* [*Das Unbehagen in der Kultur*, Wien, Internationaler Psychoanalytischer Verlag, 1930], in *Opere*, vol. X, a cura di Cesare Luigi Eugenio Musatti, Torino, Bollati Boringhieri
- Fusar Poli, Elisabetta (2006), «*La causa della conservazione del bello*». *Modelli teorici e statuti giuridici per il patrimonio storico-artistico italiano nel secondo Ottocento*, Milano, Giuffrè
- Fusinato, Guido (1885), *Il principio della scuola italiana nel diritto internazionale privato*, in Fusinato, Guido, *Scritti giuridici* (1921), v. II, pp. 539-632
- Galli della Loggia, Ernesto (1998), *L'identità italiana*, Bologna, Il Mulino
- Geddes, Patrick (1915), *Cities in Evolution: An Introduction to the Town Planning Movement and to the Study of Civics*, London, Williams & Norgate
- Giannini, Mirella (2017), *Luogo come "processo spaziale"*. *Dialogando con Bourdieu sul suo meta-concetto di campo*, in «Fuori Luogo», 1, pp. 101-115
- Gilbert, Alan (2007), *The Return of the Slum: Does Language Matter?*, in «International Journal of Urban and Regional Research», 31, 4, pp. 697-713
- Grossi, Paolo (2006), *Società, Diritto, Stato. Un recupero per il diritto*, Milano, Giuffrè
- Grossi, Paolo (2009), *Tra fatto e diritto*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 38, 2, pp. 1899-1912
- Heidegger, Martin (2023), *Costruire abitare pensare* [1976], in *Saggi e discorsi*, a cura di Gianni Vattimo, Milano, Mursia
- Halpérin, Jean Louis (1999), *Entre nationalisme juridique et communauté de droit*, Paris, Presses Universitaires de France
- Jacobs, Jane (2009), *Vita e morte delle grandi città. Saggio sulle metropoli americane* [1961], Torino, Einaudi
- La Cecla, Franco (2020), *Perdersi. L'uomo senza ambiente*, Milano, Meltemi
- Lacave, Michel (1983), *Gli strumenti giuridici della politica urbanistica in Italia nella seconda metà dell'800*, in «Storia Urbana», 24, pp. 135-162
- Lacchè, Luigi (1995), *L'espropriazione per pubblica utilità. Amministratori e proprietari nella Francia dell'Ottocento*, Milano, Giuffrè
- Lacchè, Luigi (2005), *Il discorso costituzionale nell'opera di Pisanelli*, in Vano, Cristina (a cura di), *Giuseppe Pisanelli. Scienza del processo, cultura delle leggi e avvocatura tra periferia e nazione*, Napoli, Jovene, pp. 149-173
- Le Galès, Patrick (2006), *Le città europee. Società urbane, globalizzazione, governo locale*, Bologna, Il Mulino
- Lefebvre, Henri (2014), *Il diritto alla città* [2009], Verona, Ombre Corte
- Mannori, Luca, Bernardo Sordi (2001), *Storia del diritto amministrativo*, Roma-Bari, Laterza

- Mannori, Luca (2014), *Le istituzioni politiche dell'antico regime*, in Meriggi, Marco, Leonida Tedoldi (a cura di), *Storia delle istituzioni politiche. Dall'antico regime all'era globale*, Roma, Carocci, pp. 19-69
- Mastrominico, Giuseppe (2006), *Aspetti della cultura espropriativa nell'Italia unita (1865-1890)*, in «Rivista di Storia del diritto italiano», 79, pp. 111-213
- Mastrominico, Giuseppe (2007), *La costruzione giuridica del territorio alle origini della vicenda espropriativa nazionale*, in Reduzzi Merola, Francesca (a cura di), *Sfruttamento Tutela e Valorizzazione del territorio: dal diritto romano alla regolamentazione europea e internazionale*, Napoli, Jovene, pp. 261-285
- Mastrominico, Giuseppe (2025), *La costruzione giuridica delle città alle origini della vicenda espropriativa nazionale: una prospettiva di Law and Humanities*, in «ISLL Papers. The Online Collection of the Italian Society for Law and Literature», 18, pp. 1-11
- Mazza, Luigi (1977), *Trasformazioni del piano*, Milano, FrancoAngeli
- Mazzacane, Aldo (1976), *Savigny e la storiografia giuridica tra storia e sistema*, Napoli, Liguori
- Mazzacane, Aldo (1986), *Introduzione*, in Mazzacane, Aldo (a cura di), *I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia fra Otto e Novecento*, Napoli, Liguori, pp. 15-23
- Mazzoli, Lella (2000), *Prefazione*, in Maffesoli, Michel (a cura di), *Del Nomadismo. Per una sociologia dell'erranza*, Milano, FrancoAngeli
- Meccarelli, Massimo, María Julia Solla Sastre (a cura di) (2016), *Spatial and Temporal Dimensions for Legal History: Research Experiences and Itineraries*, Frankfurt am Main
- Melis, Guido (2020), *Storia dell'amministrazione italiana*, Bologna, Il Mulino
- Merleau-Ponty, Maurice (1945), *Phénoménologie de la perception*, Paris, Gallimard
- Menzinger, Sara (a cura di) (2017), *Cittadinanze medievali. Dinamiche di appartenenza a un corpo comunitario*, Roma, Viella
- Montanari, Marcello (1986), *Santi Romano: la politica tra "spazio" e "immaginario"*, in Mazzacane, Aldo (a cura di), *I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia fra Otto e Novecento*, Napoli, Liguori, pp. 363-378
- Mortati, Costantino (1971), *La persona, lo Stato e le comunità intermedie*, Torino, ERI
- Mozzarelli, Cesare, Stefano Nespore (1981), *Giuristi e scienze sociali nell'Italia liberale*, Venezia, Marsilio
- Mumford, Lewis (2013), *La città nella storia*, Roma, Castelvechi
- Mura, Eloisa (2017), *All'ombra di Mancini. La disciplina internazionalistica in Italia ai suoi albori*, Pisa, Edizioni ETS
- Nancy, Jean-Luc (2020), *Essere singolare plurale*, Torino, Einaudi
- Nuzzo, Luigi (2016), *Spatial and Temporal Dimensions of Legal History: International*

- Law, Foreign Policy and the Construction of a Legal Order*, in Fahrmeir, Andreas, Gunther Hellmann, Miloš Vec (eds.), *The Transformation of Foreign Policy Drawing and Managing Boundaries from Antiquity to the Present*, Oxford, Oxford University Press, pp. 141-164
- Nuzzo, Luigi (2021), *Pluralismo giuridico e ordine coloniale in Santi Romano*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», *Il pluralismo giuridico: paradigmi ed esperienze*, 50, t. I, pp. 207-249
- Orlando, Vittorio Emanuele (1897), *Prefazione*, in Orlando, Vittorio Emanuele, *Primo Trattato completo di diritto amministrativo*, I, Milano, Società Editrice Libreria
- Pasqui, Gabriele (2008), *Città, popolazioni, politiche*, Milano, Jaka Book
- Pirenne, Henri (2019), *Le città del Medioevo*, Roma-Bari, Laterza
- Pisanelli, Giuseppe (1863), *Disposizioni intorno all'espropriazione per causa di pubblica utilità*, Sessione 1863, n. 206, Camera dei Deputati, *Progetto di legge presentato dal Ministro di Grazia, Giustizia e Culti (Pisanelli) nella tornata del 18 aprile 1864*
- Pisanelli, Giuseppe (1872), *Dei progressi del diritto civile in Italia nel secolo XIX*, Milano, Vallardi
- Portinaro, Pier Paolo (1992), *Materiali per una storicizzazione della coppia amico-nemico*, in Aa.Vv., *Amicus (inimicus) hostis*, Milano, Giuffrè, pp. 219-310
- Prakash, Gyan (2002), *The Urban Turn*, in Sarai Reader 02, *The Cities of Everyday Life*, Delhi Amsterdam, CSDS & Society for Old and New Media
- Prakash, Gyan (2008), *Introduction*, in Prakash, Gyan, Kevin M. Kruse (eds.), *The Spaces of the Modern City*, Princeton, Princeton University Press, pp. 1-18
- Romano, Santi (1950), *Lo Stato moderno e la sua crisi*, in *Scritti minori*, V. I, a cura di Guido Zanobini, Milano, Giuffrè
- Rondini, Paolo (2021), *I respingimenti degli stranieri nell'Italia Postunitaria*, in «Historia et Ius», 19, pp. 1-41
- Ronza, Robi (1975), *Crisi dell'abitare in Italia*, Milano, Jaka Book
- Rosboch, Michele (2016), *Comune, Comunità e corpi intermedi*, in Sciumè, Alberto, Aldo Andrea Cassi (a cura di), *Parole in divenire. Un vademecum per l'uomo occidentale*, Torino, Giappichelli, pp. 29-42
- Rossi, Aldo (1966), *L'architettura della città*, Padova, Marsilio
- Sassen, Saskia (1999), *Migranti, coloni, rifugiati. Dall'emigrazione di massa alla forza Europa*, Milano, Feltrinelli
- Savino, Mario (2012), *La libertà degli altri. La regolazione amministrativa dei flussi migratori*, Milano, Giuffrè
- Sayad, Abdelmalek (2002), *La doppia assenza. Dalle illusioni dell'emigrato alle sofferenze dell'immigrato*, Milano, Raffaello Cortina

- Schmitt, Carl (1972), *Il concetto di 'politico'*, in Schmitt, Carl, *Le categorie del 'politico'*, ed. it. a cura di Gianfranco Miglio, Pierangelo Schiera, Bologna, Il Mulino
- Secchi, Bernardo (2000), *Prima lezione di urbanistica*, Roma-Bari, Laterza
- Secchi, Bernardo (2013), *La città dei ricchi e la città dei poveri*, Roma-Bari, Laterza
- Sendra, Pablo, Richard Sennett, Daria Cavallini (2022), *Progettare il disordine. Idee per la città del XXI secolo*, Roma, Treccani
- Settis, Salvatore (2017), *Architettura e democrazia. Paesaggio, città, diritti civili*, Torino, Einaudi
- Sterpa, Alessandro (2025), *La nazione plurale. Individuo, comunità e Costituzione*, Napoli, Editoriale Scientifica
- Stolleis, Michael (1992), *Geschichte des öffentlichen Recht in Deutschland (1800-1914)*, München, Beck
- Tilly, Charles (a cura di) (1984), *La formazione degli stati nazionali nell'Europa occidentale*, Bologna, Il Mulino
- Tosato, Egidio (1989), *Corpi intermedi e bene comune*, in *Persona, Società intermedie e Stato. Saggi*, Milano, Giuffrè
- Tosi, Antonio (1993), *Immigrati e senza casa. I problemi, i progetti, le politiche*, Milano, FrancoAngeli
- Tosi, Antonio (1994), *Abitanti: le nuove strategie dell'azione abitativa*, Bologna, Il Mulino
- Vano, Cristina (1990), "Edifizio della scienza nazionale". *La nascita della enciclopedia giuridica italiana*, in Mazzacane, Aldo, Pierangelo Schiera (a cura di), *Enciclopedia e sapere scientifico. Il diritto e le scienze sociali nell'enciclopedia giuridica italiana*, Bologna, Il Mulino, 1990, pp. 15-66
- Vegetti, Matteo (2013), *Introduzione. Verso la metropoli*, in Vegetti, Matteo (a cura di), *Filosofie della metropoli. Spazio, potere, architettura nel pensiero del Novecento*, Roma, Carocci, pp. 11-18
- Vicari Haddock, Serena (2004), *La città contemporanea*, Bologna, Il Mulino
- Weber, Max (2016), *La città. Economia e società*, Roma, Donzelli
- Zamagni, Vera (1981), *Lo Stato italiano e l'economia. Storia dell'intervento pubblico dall'Unificazione ai nostri giorni*, Firenze, Le Monnier
- Zucconi, Guido (2022), *La città dell'Ottocento*, Roma-Bari, Laterza